



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 16 – 6 OTTOBRE 2020

Riunione del giorno 23 settembre 2020

07.20/21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DI:

- Nicola TURCO
- S.S. VOLALTO 2.0 CASERTA

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Antonio Mennuni - Presidente f.f.
 - Avv. Andrea Ordine - Componente
 - Avv. Andrea Varano - Componente
- nel procedimento disciplinare a carico di

A) **TURCO NICOLA**: Per aver, nella qualità di Presidente della Volalto 2.0 Caserta, in violazione degli Artt. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 1 e 74 Reg. Giur. e 2 C.C.S. CONI, indirizzato al Presidente di Lega Pallavolo Serie A Femminile, al Presidente Federale, al Giudice Sportivo Nazionale nonché a tutti i componenti di tale ultimo Organo Federale, non esclusa la dipendente addetta al servizio di segreteria dello stesso, una missiva con la quale sottoponendosi ad irrituale contestazione la decisione adottata dal GSN in data 13/2/2020 (C.U. n. 23/bis) qualifica la stessa “gravissima” e ne chiede la riforma “ad horas” insinuando anche il dubbio che l’asserito errore in cui sarebbe incorso l’Organo di Giustizia Federale non sarebbe stato fortuito.

Contestata la recidiva e le aggravanti di cui alle lettere B, D, F e J dell’Art. 102 Reg. Giur..

B) **VOLALTO 2.0 CASERTA**: Per responsabilità diretta ex Art. 76 numero 1 Reg. Giur. per i fatti contestati sub A) al proprio Presidente Turco Nicola.

Contestate le aggravanti di cui alle lettere B, C, D e F dell’Art. 102 Reg. Giur.

OSSERVA

Con provvedimento del 13/2/2020 (C.U. n. 23/bis) il Giudice Sportivo Nazionale, rilevato che l’atleta Cicolari Greta, irregolarmente tesserata dalla Volalto 2.0 Caserta SSD, aveva preso parte all’incontro del Campionato di Serie A1/F disputato da detto sodalizio in data 12/2/2020, comminava a carico di quest’ultimo le sanzioni della perdita della gara con il



peggior punteggio e della multa di € 1.500.00 trasmettendo gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

Avverso tale decisione il Presidente della Volalto 2.0 Caserta SSD a r.l. redigeva una email indirizzata oltre che al G.S.N. (nella persona del Presidente, dei Componenti e del personale amministrativo di segreteria) anche alla Lega Pallavolo Serie A1/F, al Presidente del CONI ed al Presidente della FIPAV con la quale, difendendo l'operato del proprio sodalizio e criticando la decisione sanzionatoria assunta dall'Organo Federale ne chiedeva "ad horas" la revoca, riservandosi, in difetto, il ricorso anche alle competenti Autorità della Giustizia ordinaria.

Esperita l'attività istruttoria, la Procura formalizzava il deferimento di entrambi i prevenuti dinanzi a questo Tribunale il quale fissava l'udienza di comparizione, da tenersi in modalità di videoconferenza a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid19, per il giorno 23 settembre 2020.

In pari data, con missiva trasmessa a mezzo PEC, il Presidente Turco in proprio e n.q. di legale rappresentante della Società incolpata, premettendo di aver esercitato il recesso dalla FIPAV, rinunciava espressamente alla difesa tecnica per l'instaurato procedimento disciplinare.

All'udienza del 23/9/2020 interveniva, in videoconferenza, soltanto il rappresentante della Procura il quale, illustrate le ragioni del deferimento, concludeva per l'accertamento della responsabilità degli incolpati e per l'applicazione di idonea sanzione a carico di entrambi. Nessuno compariva per gli incolpati.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, si rileva come non sorgano dubbi sulla riferibilità agli incolpati della condotta di cui al capo di incolpazione.

Si discute di una missiva redatta su carta intestata della Volalto 2.0 Caserta SSD a r.l. a firma autografa del Presidente Nicola Turco. La circostanza è provata documentalmente e non è oggetto di contestazione.

Nel merito, si osserva come il sistema federale consenta a ciascun tesserato di denunciare eventuali illeciti sportivi, amministrativi e/o regolamentari all'Ufficio della Procura Federale il quale, se ritenuti sussistenti gli estremi, può procedere con l'azione



disciplinare sottoposta al successivo vaglio degli Organi della Giustizia Federale con tutte le guarentigie previste nelle carte federali.

La arbitraria trasmissione a Organi/Uffici non competenti di e-mail/scritti/comunicazioni di qualsivoglia genere con la rappresentazione di fatti, eventi ed esplicite critiche alle decisioni federali assunte non è ammessa dai regolamenti e, comportandone una violazione, merita adeguata emenda.

In altri termini, invece di inviare le proprie doglianze e contestazioni ai destinatari in indirizzo, il Presidente Turco ben avrebbe potuto rappresentare le proprie istanze critiche utilizzando i regolamentati canali della Giurisdizione federale gravando il provvedimento contestato e/o promuovendo un esposto alla Procura Federale.

Ai fini della determinazione della misura della sanzione appare, in ogni caso, opportuno esaminare anche il tenore testuale della comunicazione a firma del Presidente Turco.

Questa, a parere del Collegio, rientra nell'alveo di un'accalorata difesa della condotta tecnico-sportiva tenuta dal sodalizio Volalto 2.0 Caserta SSD a r.l. in relazione alla partecipazione dell'atleta Cicolari nella partita di campionato *de qua* attraverso un'elencazione degli eventi succedutesi e una (propria) spiegazione/interpretazione delle norme regolamentari. Una difesa che si rivela inopportuna e "sopra le righe" superando il diritto di critica con un'allusione sterilmente polemica che merita una reprimenda disciplinare, ma che non trascende in una gratuita invettiva come contrariamente argomentato dall'Ufficio della Procura Federale.

Per tali motivi, accertata la responsabilità del Presidente, e quindi del sodalizio ex art. 76 Reg. Giur., il Tribunale ritiene congrue – e pertanto applica ad entrambi – le sanzioni di cui al dispositivo.

PQM

Il Tribunale delibera di infliggere:

- A carico del sig. Nicola Turco la sanzione della ammonizione con diffida;
- A carico del sodalizio Volalto 2.0 Caserta SSD a r.l. la sanzione della multa di € 100,00 (cento/00).

Roma, 2 ottobre 2020

F.to ILPRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 6 ottobre 2020